

Comune di Origgio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28.11.2024

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità	1
Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni.....	1
Art. 3 – Il Comune di Origgio come sponsee	2
Art. 4 – Il Comune come sponsor	2
Art. 5 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni	2
Art. 6 – Diritto di rifiuto, esclusioni soggettive e oggettive.....	3
Art. 7 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione	3
Art. 8 – Corrispettivo del contratto di sponsorizzazione.....	4
Art. 9 – Procedura di sponsorizzazione e scelta del contraente	4
Art. 10 – Recepimento di proposte spontanee	5
Art. 11 – Verifiche e controlli.....	5
Art. 12 – Trattamento dei dati personali.....	5
Art. 13 – Spese contrattuali.....	6
Art. 14 – Entrata in vigore	6

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in conformità alle disposizioni dell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 120 del D.lgs. n. 42/2004, del Codice dei Contratti e dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 241/1990.
2. I contratti di sponsorizzazione mirano a:
 - Incentivare e promuovere l'innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
 - Recuperare maggiori risorse e realizzare economie di spesa;
 - Migliorare la qualità dei servizi offerti.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni deve rispettare i seguenti principi generali:
 - Perseguimento di interessi pubblici;
 - Esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
 - Risparmio di spesa per l'Ente rispetto agli stanziamenti previsti.
4. I contratti di sponsorizzazione possono essere stipulati con soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, o l'equivalente corrispettivo, inclusi nei programmi di spesa ordinari o da inserire con apposita variazione, con finanziamento a carico dell'Ente.

Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, mediante il quale il Comune di Origgio (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a fornire beni o una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b. per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, danaro o altre prestazioni da parte di terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, aumentare la notorietà dei propri segni distintivi e conseguire un beneficio di immagine;
 - c. per “sponsor”: ai sensi dell'art. 119 del T.U.E.L., il soggetto (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Origgio;
 - d. per “sponsee”: il Comune di Origgio che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor. L'obbligazione del Comune è di mezzi e non di risultato, quindi si considera adempiuta con la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto previsto nel contratto, indipendentemente dal ritorno di immagine per lo sponsor;
 - e. per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico, digitale o qualsiasi supporto per veicolare le informazioni messo a disposizione dello sponsor dal Comune di Origgio;

- f. per “sponsorizzazioni pure”: i casi in cui lo sponsor si obbliga a corrispondere al Comune di Origgio unicamente un finanziamento in danaro o accollarsi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti dall’Ente;
- g. per “sponsorizzazioni tecniche”: i casi in cui lo sponsor si impegna a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste dall’Ente interamente a sua cura e a sue spese;
- h. per “sponsorizzazioni miste”: le ipotesi in cui si ha una combinazione di una sponsorizzazione pura e tecnica.

Art. 3 – Il Comune di Origgio come sponsee

1. Con l’approvazione del presente regolamento il Consiglio comunale autorizza in via generale l’Amministrazione ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. L’Amministrazione nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Origgio il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, in via generale con l’approvazione del DUP e successive variazioni, e per iniziative specifiche di sponsorizzazioni attive e passive con appositi provvedimenti.
3. Tutte le fasi attuative e gestionali relative alle iniziative di cui ai commi precedenti sono affidate esclusivamente al Responsabile del servizio interessato (o maggiormente interessato), che provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso proprie determinazioni.

Art. 4 – Il Comune come sponsor

1. Il Comune può assumere il ruolo di sponsor finanziando e pubblicizzando l’attività di un soggetto terzo, purché tale finanziamento sia diretto a finalità istituzionali e rappresenti, in via sussidiaria, una modalità alternativa alla realizzazione di fini pubblici rispetto alla diretta erogazione dei servizi da parte dell’amministrazione.
2. Le risorse per le sponsorizzazioni attive possono provenire solo ed esclusivamente da sponsorizzazioni passive.

Art. 5 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative di sponsorizzazione sono individuate prioritariamente tra gli obiettivi indicati nel DUP e assegnati ai responsabili. In alternativa, durante l’anno, l’Amministrazione può fornire indirizzi specifici ai responsabili per attivare iniziative di sponsorizzazione nel rispetto del presente regolamento.
2. Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’Ente nei capitoli di spesa ordinaria.
3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime per una singola iniziativa, salvo eventuali clausole di esclusiva.

4. La sponsorizzazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
 - a. Sponsorizzazione di eventi culturali, sociali e di promozione per lo sviluppo territoriale;
 - b. Utilizzo di spazi all'interno delle sedi comunali;
 - c. Utilizzo di spazi sulla documentazione del Comune (giornalino, materiale divulgativo, pubblicazioni varie, ecc.);
 - d. Manutenzione o restauro di edifici di proprietà e/o di beni culturali;
 - e. Ogni altra attività di interesse pubblico.

Art. 6 – Diritto di rifiuto, esclusioni soggettive e oggettive

1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rifiutare o di risolvere qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c. la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
 - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, giochi d'azzardo, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - d. pubblicità ingannevole;
 - e. mancato rispetto delle pari opportunità.
3. Il Responsabile è tenuto, prima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di verificare la non ricorrenza dei casi di cui ai commi 1 e 2. Qualora ne ravvisi la ricorrenza, il contratto eventualmente stipulato è risolto *ipso iure*, fatto salvo il diritto del Comune di Origgio al risarcimento dei danni, anche di immagine.
4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che:
 - a. non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti;
 - b. si trovano in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c. abbiano in atto controversie di natura giuridica con il Comune di Origgio.
5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione è regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico, nel quale sono stabiliti:
 - a. l'oggetto;
 - b. gli obblighi delle parti;
 - c. il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;

- d. la durata del contratto;
 - e. l'eventuale clausola di esclusiva;
2. Nel contratto dev'essere prevista la facoltà del Comune di Origgio di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor, deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa qualora cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa; in tal caso competerà alla ditta solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente documentate, ordinate e/o sostenute in data anteriore alla relativa comunicazione dell'Ente.

Art. 8 – Corrispettivo del contratto di sponsorizzazione

1. Il corrispettivo derivante dalla sponsorizzazione può avere ad oggetto:
- a. somme di danaro;
 - b. realizzazione di opere;
 - c. fornitura di beni e servizi.
2. Se il corrispettivo della sponsorizzazione è una somma di denaro, lo sponsor dovrà effettuare il pagamento in un'unica soluzione alla stipula del contratto, salvo diverse valutazioni del Responsabile d'Area in relazione all'importo del corrispettivo.

Art. 9 – Procedura di sponsorizzazione e scelta del contraente

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva, con pubblicazione di apposito avviso.
3. L'affidamento del contratto di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture per importi superiori ad € 40.000,00 è soggetto alla pubblicazione, per un periodo non inferiore a 30 giorni, sul sito internet della Comune di Origgio, ai sensi del Codice dei Contratti.
4. L'avviso, approvato dal Responsabile competente unitamente allo schema di contratto, deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
- a. l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
 - b. i vantaggi per lo sponsor (platea potenziale, bacino di diffusione del messaggio pubblicitario, ecc.);
 - c. le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
 - d. i passaggi per la formalizzazione del rapporto tra sponsor e sponsee;
 - e. eventuali criteri particolari di selezione fissati motivatamente dal responsabile in relazione ai singoli progetti.
5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare:
- a. il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, ovvero la somma corrispondente;
 - b. l'accettazione delle condizioni previste dal Comune nell'avviso.
6. Le offerte sono valutate dal Responsabile competente.

7. L'aggiudicazione del contratto è effettuata dal Responsabile competente con propria determinazione.
8. Per gli importi inferiori alla soglia di cui al comma 3, l'Ente può procedere a negoziazioni individuali con singoli operatori.

Art. 10 – Recepimento di proposte spontanee

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione di importo superiore alla somma di cui al comma 3 dell'articolo 9, il Responsabile competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone la pubblicazione dell'offerta sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Qualora un soggetto offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni, il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
3. In via definitiva, all'esito della comparazione delle offerte, decide con provvedimento adeguatamente motivato il Responsabile competente.

Art. 11 – Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo PEC e contestuale diffida ad adempiere nel termine di volta in volta stabilito dal Responsabile d'Area tenuto conto della natura della prestazione, e comunque non superiore a 30 giorni, decorso il quale il contratto si risolve ipso iure.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dell'atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. I contraenti all'atto della sottoscrizione del contratto dovranno dichiarare di aver ricevuto l'informativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
3. Il Comune di Origgio potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Art. 13 – Spese contrattuali

1. Eventuali spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione sono a carico dello sponsor.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i prescritti termini di pubblicazione.

COMUNE DI ORIGGIO N. _____ di rep.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno il giorno del mese di nella sede del Comune di Origgio,

TRA

Il Comune di Origgio rappresentato da, in qualità di Responsabile, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, P. IVA n.....;

E

..... in qualità di della Società con sede in
..... Via P. IVA

PREMESSO CHE

- nel contesto del DUP anno è stato individuato quale obiettivo del Servizio la realizzazione di iniziative, progetti, manifestazioni con risorse reperite mediante contratti di sponsorizzazione;
- con determina n..... del è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsor in relazione alle iniziative (o alla manifestazione)
- con atto n..... del è stato selezionato, quale sponsor, la Società (o l'Associazione) con sede in Via; *(qualora a esito di procedura selettiva)*

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 "OGGETTO"

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Societàdell'iniziativa denominata (o del progetto di o dell'attività inerente) posta in essere dal Comune di Origgio nell'ambito degli obiettividel DUP;

ART. 2 "DURATA"

Il presente contratto ha durata di (dal al). *(Qualora, sulla base di sviluppi dell'attività (o del progetto o dell'iniziativa) oggetto della sponsorizzazione e di adeguate valutazioni tecnico-economiche delle parti, sia ritenuta possibile la prosecuzione della sponsorizzazione per un periodo ulteriore rispetto a quello sopra denominato, il Comune può procedere, con proprio specifico provvedimento, alla estensione per un periodo massimo pari alla metà della originaria durata).*

ART. 3 "OBBLIGHI DELLO SPONSOR"

La Società, in qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi corrisponde/fornisce al Comune, in ordine all'attività/all'iniziativa/al progetto di La Società mette a disposizione del Comune, adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, files) per la veicolazione del marchio o del logo-tipo scelto.

ART. 4 "OBBLIGHI DELLO SPONSEE"

Il Comune, in qualità di sponsee, si impegna ad inserire il marchio della Società nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa, in particolare: (specificare gli spazi)..... - a citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa/al progetto/all'attività di, la Società come sponsor ufficiale; altro (da specificare dettagliatamente di volta in volta)

ART. 5 "IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO"

La Società si impegna a (effettuare una prestazione, fornire beni, versare una somma corrispondente alle elencate spese, ecc.) al Comune di Origgio, quale corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente contratto la somma di (o per un valore di) €..... (di cui €..... per IVA). Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo, anche a fronte di un ritorno pubblicitario/comunicativo per la Società, inferiore a quello previsto.

ART. 6 "RECESSO E RISOLUZIONE"

Le parti hanno facoltà di recedere, per motivate ragioni, dal presente contratto, con preavviso da comunicarsi con PEC, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione/dell'iniziativa/dell'attività.

ART. 7 "VERIFICHE E CONTROLLI" (*eventuale*)

Le difformità in ordine alla correttezza degli adempimenti convenuti, ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, ecc., emerse in sede di verifica periodica da parte della PO competente, sono immediatamente notificate allo sponsor a mezzo PEC, con contestuale diffida ad adempiere a quanto stabilito con il presente contratto entro un determinato termine (non superiore a 30 giorni), decorso il quale la Provincia può sciogliere l'accordo senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo.

ART. 8 "CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO" – FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente in materia. Per ogni controversia inerente il presente contratto, è competente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 9 "SPESE CONTRATTUALI" (*eventuale*)

Ogni spesa inerente la stipulazione e la registrazione del presente contratto è a carico dello sponsor.